

anzianità potrebbe essere raggiunto qualora si tenesse conto, in via di eccezione e come atto di particolare concessione dell'Amministrazione, del periodo di servizio prestato dallo stesso anteriormente alla sua chiamata alle armi.

In caso di mancata concessione della rendita in parola, il ha Forgia dovrebbe essere collocato in aspettativa senza retribuzione per la durata di un anno a decorrere dal 15 novembre 1950, dopodiché, ove non fosse ritenuto idoneo alla riassunzione in servizio, il suo rapporto d'impiego verrebbe rescisso.

In caso di accoglimento, invece, della richiesta di cui trattasi, l'impiegato stesso verrebbe a percepire la rendita prevista dagli artt. 44 e 52 c.c.l. e il trattamento temporaneo di contingenza di cui alla delibera consiliare 26.3.1949 per complessive £ 23.000 mensili.

Quanto sopra il Direttore generale - rilevato che il Comitato permanente ha espresso avviso favorevole alla concessione della rendita di invalidità - sottopone alle decisioni del Consiglio di Amministrazione, facendo presente